



A.D. MDLXII

DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

REGOLAMENTO

(ai sensi dell'art. 2 della legge 240/2010 e dell'art. 36 comma 2
dello Statuto dell'Università degli Studi di Sassari)

Premessa

Il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Sassari, di seguito denominato Dipartimento, è una struttura pluridisciplinare, ordinata in conformità allo Statuto dell'Autonomia dell'Università di Sassari (G.U. 23/12/11, n. 298), di seguito denominato Statuto.

1. Il Dipartimento esercita le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica di base e applicata ai settori della medicina veterinaria, che possono essere sintetizzate nelle seguenti macroaree:
 - a) Anatomia e fisiologia veterinaria
 - b) Biochimica generale e biochimica clinica
 - c) Patologia animale e ispezione degli alimenti di origine animale
 - d) Malattie infettive e parassitarie degli animali
 - e) Clinica medica e farmacologia veterinaria
 - f) Clinica chirurgica e ostetrica veterinaria
 - g) Scienze e tecnologie animali
 - h) Zoologia e antropologia
 - i) Anatomia comparata e citologia
 - j) Economia agraria ed estimo

3. Il Dipartimento concorre alle funzioni di didattica dell'Ateneo per quanto di propria competenza, con particolare attenzione nei confronti del corso di laurea in Medicina Veterinaria, nonché agli altri Corsi di Laurea e alle attività formative rivolte all'interno e all'esterno del Dipartimento.

Sezione I

Principi

Art. 1

Libertà della ricerca e dell'insegnamento

1. Il Dipartimento promuove la libera ricerca scientifica e il libero insegnamento nel campo delle scienze veterinarie in un contesto di dialogo e di scambio con tutti campi del sapere, e in particolare con le discipline ad indirizzo biologico e sanitario.

Art. 2

Autonomia

1. Il Dipartimento si propone di tutelare, salvaguardare e rafforzare l'autonomia universitaria, anche al fine di garantire collettivamente diritti e doveri di tutte le sue componenti (studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo) e di renderne l'azione coerente con la sua funzione istituzionale.

Art. 3

Programmazione

1. L'intera attività del Dipartimento aderisce al principio della programmazione.
2. Le scelte relative alla distribuzione delle risorse e al reclutamento del personale vengono determinate da una programmazione triennale, deliberata dal Consiglio del Dipartimento, entro 6 mesi dalla sua costituzione.
3. La dotazione ordinaria è finalizzata a consentire ai docenti di svolgere nelle migliori condizioni la propria attività didattica e di ricerca, salvaguardando la loro libertà d'insegnamento.
4. Le risorse per il reclutamento sono destinate a garantire l'equilibrio nelle assunzioni e nella progressione delle carriere nei diversi settori scientifico-disciplinari, alimentando il pluralismo culturale degli insegnamenti.

Art. 4

Valutazione

1. Nell'attività di ricerca il Dipartimento si dota di strumenti di valutazione dell'attività scientifica, deliberati dal Consiglio di Dipartimento e ispirati alle consuete prassi nazionale e internazionale, in coerenza con gli orientamenti nazionali dell'ANVUR, dell'AVA e a quelli internazionali dell'EAEVE.
2. La base per la ripartizione sistematica delle risorse è fondata sul merito: oltre alla operosità scientifica e didattica sarà considerata anche la collaborazione alle attività istituzionali svolte in Dipartimento e in Ateneo.
3. Tutte le attività sono oggetto di valutazione, alla luce degli obiettivi programmatici e formativi e dei criteri indicati dal Consiglio di Dipartimento e degli Organi Collegiali di Ateneo.

Art. 5**Trasparenza**

1. Il Dipartimento fa proprio il principio della trasparenza. Tutti i suoi processi decisionali sono ispirati a tale principio.

Sezione II**Funzioni****Art. 6****Ricerca scientifica e attività didattiche formative**

1. Il Dipartimento esercita le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie; a tal fine determina anche le politiche di reclutamento del personale docente e non docente.

Art. 7**Organizzazione, esercizio e promozione delle funzioni**

1. Il Dipartimento esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. In particolare, nel rispetto dell'autonomia e della libertà del singolo docente, il Dipartimento organizza, gestisce e promuove:
 - a) Le attività di ricerca scientifica, favorendo la collaborazione tra le diverse aree del sapere e l'interdisciplinarietà;
 - b) Le attività didattiche dei corsi di laurea e di laurea magistrale, delle scuole di specializzazione e di dottorato di ricerca, dei master universitari;
 - c) Le attività di terza missione con particolare attenzione alla consulenza scientifica, tecnologica e professionale, svolte sulla base di contratti e convenzioni;
 - d) L'integrazione fra scienza e tecnologia, anche attraverso la valorizzazione e il trasferimento dei risultati della ricerca;
- e) I corsi di perfezionamento e altre attività di formazione.

Sezione III**Caratteri e organizzazione****Art. 8****Autonomia finanziaria, amministrativa e negoziale**

1. Il Dipartimento possiede autonomia finanziaria, amministrativa e negoziale, nelle forme e nei limiti previsti dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità e dal Regolamento generale di

Ateneo, e nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo secondo quanto previsto dalla legge.

Art. 9

Regolamento

1. Il regolamento che disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento è adottato con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio e approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.
2. L'iniziativa per la modifica del Regolamento compete a ciascun componente del Consiglio di Dipartimento.

Art. 10

Organi del Dipartimento

1. Sono organi statutari del Dipartimento il Consiglio del Dipartimento, il Direttore, la Giunta e la Commissione paritetica docenti-studenti.
2. Sono organi regolamentari del Dipartimento la Commissione Gestione Assicurazione Qualità, il Comitato per la Programmazione, il Comitato per la Ricerca, il Comitato per l'Internazionalizzazione, il Comitato Dipartimento-Territorio e il Comitato EAEVE.
3. Al Dipartimento è assegnato un Responsabile amministrativo, che svolge le funzioni indicate dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
4. Le cariche di Direttore di Dipartimento, Direttore della Scuola di Dottorato, Direttore della Scuola di Specializzazione, Presidente del Consiglio di Corso di Laurea sono tra loro incompatibili.

Art. 11

Afferenza dei docenti

1. Al Dipartimento afferiscono i docenti che, avendone fatto apposita richiesta, sono ammessi a farne parte con delibera favorevole del Consiglio di Dipartimento e approvazione da parte degli Organi Collegiali di Ateneo.
2. Il Dipartimento si scioglie qualora il numero dei docenti afferenti scenda al di sotto dei trentacinque e non venga ricostituito entro un anno.

Art. 12

Consiglio del Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di programmazione e di gestione del Dipartimento.
2. In particolare, il Consiglio del Dipartimento:
 - a) Delibera sull'impiego delle risorse, delle strutture e delle attrezzature assegnate al Dipartimento;
 - b) Approva, su proposta del Direttore, i documenti di programmazione e di rendicontazione;

- c) Approva i regolamenti del Dipartimento, delle eventuali strutture di raccordo, e adotta i regolamenti della Scuola di Dottorato di Ricerca e delle Scuole di Specializzazione;
- d) Adotta il piano complessivo di sviluppo della didattica e della ricerca;
- e) Richiede l'attivazione delle procedure per il reclutamento dei docenti e ne propone la chiamata;
- f) Approva il piano dell'offerta formativa e la richiesta di istituzione, attivazione, disattivazione e soppressione di corsi di studio, sulla base delle relazioni e proposte dei Consigli di Corso di Laurea e del Comitato per la Didattica;
- g) Attribuisce le responsabilità didattiche ai docenti e delibera sulla copertura degli insegnamenti attivati;
- h) Vigila in generale sul buon andamento e sulla qualità delle attività didattiche e di ricerca;
- i) Approva le relazioni triennali dei docenti sull'attività didattica e scientifica;
- j) Esprime parere sulle richieste di congedo per ragioni di studio o di ricerca scientifica presentate dai docenti afferenti;
- k) Promuove l'internazionalizzazione della ricerca scientifica e dell'offerta formativa;
- l) Approva i programmi di ricerca interdipartimentali, sulla base di accordi fra i Dipartimenti interessati;
- m) Trasmette annualmente al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico una relazione sull'attività svolta;
- n) Nomina il Comitato di Gestione dell'Ospedale Didattico ed il Direttore Sanitario, su proposta dello stesso, e il Direttore dell'Azienda Zootecnica Didattica;
- o) Nomina i rappresentanti del Dipartimento presso la Commissione Scientifica della Biblioteca di Chimica, Farmacia e Medicina Veterinaria;
- p) Esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

3. Fanno parte del Consiglio di Dipartimento:

- a) Il Direttore del Dipartimento;
- b) I docenti afferenti al Dipartimento;
- c) I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo del Dipartimento, in proporzione di uno ogni venti docenti;
- d) Un rappresentante dei docenti a contratto, che resta in carica per un anno accademico, eletto dalla rispettiva componente;
- e) Un rappresentante degli assegnisti di ricerca, che resta in carica per un anno, eletto dalla rispettiva componente;
- f) I rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale, di Specializzazione di Dottorato e di Ricerca, in misura pari al 15 per cento dei suoi componenti, i quali restano in carica per due anni;
- g) Il Responsabile amministrativo del Dipartimento, con voto consultivo.

4. Il Consiglio di Dipartimento è convocato per iniziativa del Direttore o di un terzo dei suoi componenti. La convocazione e l'ordine del giorno dell'adunanza sono comunicati di norma almeno cinque giorni prima della riunione.
5. Le deliberazioni del Consiglio del Dipartimento sono valide se è presente la maggioranza degli aventi diritto, senza calcolare gli assenti giustificati, e se sono approvate dalla maggioranza dei presenti, fatti salvi i casi per i quali è prevista una maggioranza speciale.
6. Delle adunanze del consiglio di Dipartimento viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Direttore e dal segretario verbalizzante in un unico originale, è messo a disposizione dei componenti il Dipartimento in rete, secondo le modalità definite dal Regolamento di Ateneo per la Pubblicità degli Atti. Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dal Responsabile amministrativo.

Art. 13

Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende all'esecuzione delle delibere e svolge tutte le funzioni non espressamente attribuite al Consiglio del Dipartimento, secondo lo Statuto e i regolamenti di Ateneo, in particolare in materia di sicurezza sul lavoro, privacy e pari opportunità.
2. Il Direttore è eletto, a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime due votazioni e a maggioranza relativa nelle successive, dal Consiglio di Dipartimento tra i professori di prima fascia a tempo pieno afferenti al Dipartimento, è nominato con decreto del Rettore, resta in carica 3 anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta; nel caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo viene esteso anche ai professori di seconda fascia a tempo pieno; l'elettorato passivo viene esteso ai professori di seconda fascia a tempo pieno anche in caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto per la predetta elezione.
3. Il Direttore designa fra i docenti di ruolo a tempo pieno del Dipartimento un Vicedirettore, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporanei. Il Vicedirettore è nominato con decreto del Rettore.

Art. 14

Giunta del Dipartimento

1. La Giunta del Dipartimento coadiuva il Direttore e il Consiglio di Dipartimento nell'espletamento delle rispettive funzioni e svolge i compiti che le vengono attribuiti dal Regolamento generale di Ateneo e gli altri che il Consiglio di Dipartimento ritenga di doverle delegare.
2. In particolare, la Giunta, tenuto conto delle eventuali indicazioni dei Comitati per la Ricerca e per la Programmazione per le materie di competenza, istruisce le deliberazioni relative:
 - a) All'impiego delle risorse, delle strutture e delle attrezzature del Dipartimento;
 - b) Ai documenti di programmazione e di rendicontazione;
 - c) Al piano complessivo di sviluppo della ricerca e della didattica;

- d) All'attivazione delle procedure per reclutamento dei docenti;
 - e) Al piano dell'offerta formativa, sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato della Programmazione;
 - f) Ai programmi di ricerca interdipartimentali, sulla base delle indicazioni del Comitato della Ricerca;
 - g) Alla relazione annuale sull'attività svolta dal Dipartimento;
 - h) All'attivazione di protocolli di intesa con Enti pubblici e privati.
3. La Giunta è composta dal Direttore che la convoca e la presiede, nonché dai seguenti componenti eletti dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore:
- a) 5 (cinque) docenti di ruolo
 - b) 1 rappresentante del personale tecnico-amministrativo;
 - c) 1 rappresentante degli studenti.
- Il rappresentante del PTA e degli studenti deve essere eletto tra i rappresentanti del Consiglio di Dipartimento. Della Giunta fa parte anche il Responsabile amministrativo del Dipartimento, con funzioni di segretario verbalizzante e voto consultivo.
4. Delle adunanze della Giunta di Dipartimento viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Direttore e dal segretario verbalizzante in un unico originale, è messo a disposizione dei componenti il Dipartimento in rete, secondo le modalità definite dal Regolamento di Ateneo per la Pubblicità degli Atti.

Art. 15

Responsabile amministrativo del Dipartimento

1. Al Dipartimento è assegnato un Responsabile amministrativo, nominato dal Direttore Generale, sentito il Direttore della struttura medesima. Al Responsabile amministrativo sono assegnate le seguenti funzioni:
- a) Cura la predisposizione tecnica della proposta di budget sulla base delle linee guida definite annualmente;
 - b) Coordina le attività e vigila sull'andamento della gestione del Dipartimento effettuando i relativi controlli;
 - c) Provvede alla corretta registrazione degli eventi contabili correlati al ciclo di utilizzo delle risorse e alla verifica delle relative disponibilità;
 - d) Cura la corretta tenuta dei registri contabili e inventariali e la conservazione della documentazione amministrativo-contabile;
 - e) Collabora con l'Ufficio Bilancio, per la parte di competenza, per la predisposizione delle variazioni e del conto consuntivo;
 - f) Collabora con il Direttore di Dipartimento per le attività volte al migliore funzionamento della struttura, ivi comprese le attività di supporto inerenti l'organizzazione di corsi, convegni e seminari;

- g) Partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di Dipartimento e a quelle della Giunta, con funzioni di Segretario verbalizzante, e provvede alla corretta tenuta dei verbali delle relative adunanze;
 - h) Esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Il Responsabile amministrativo è coadiuvato da un altro funzionario o da un collaboratore dell'area amministrativo-contabile.

Art. 16

Commissione paritetica docenti-studenti

1. Presso il Dipartimento è costituita la Commissione paritetica docenti-studenti cui sono attribuite le seguenti funzioni:
- a) Attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei docenti, compiendo valutazioni, verifiche e valutazioni statistiche sui vari aspetti dell'attività, incluse le performance formative degli studenti;
 - b) Individuare criteri per la valutazione dei risultati dell'attività didattica e di servizio agli studenti, monitorare l'attività didattica e proporre al Consiglio di Dipartimento le iniziative per migliorare l'organizzazione, le modalità di erogazione e contenuti della proposta didattica;
 - c) Formulare pareri al Consiglio di Dipartimento sull'attivazione e soppressione di corsi di studio, sulla revisione degli ordinamenti didattici e dei regolamenti dei singoli corsi di studio, e sulla effettiva coerenza fra i crediti assegnati alle varie attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.
2. La Commissione paritetica è convocata in prima seduta dal Direttore di Dipartimento ed elegge al suo interno il Presidente. La Commissione è composta dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento e da un pari numero di docenti, nominati dal Consiglio stesso, e si riunisce almeno due volte l'anno.
3. La nomina del Presidente e componente della Commissione paritetica è incompatibile con la carica di Direttore di Dipartimento, Presidente della Struttura di raccordo e Presidente di Consiglio di Corso di Laurea.
4. La Commissione paritetica resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere immediatamente riconfermati una sola volta.

Art. 17

Commissione per il Tirocinio Pratico

1. Presso il Dipartimento è costituita la Commissione per il Tirocinio Pratico cui sono attribuite le seguenti funzioni, inerenti il corso di laurea in Medicina Veterinaria:
- a) Compilare e aggiornare, all'inizio di ogni anno accademico, l'elenco degli stabilimenti presso i quali lo studente può svolgere il tirocinio pratico;
 - b) Esaminare le domande dei tirocinanti;

- c) Coordinare i periodi di svolgimento del tirocinio presso le varie strutture.
2. La Commissione dura in carica tre anni ed è costituita dal Direttore del Dipartimento, o da un suo delegato, che presiede, da un docente per ciascuna delle aree professionali (Clinica Chirurgica e Ostetrica, Clinica Medica e Patologia Aviare, Ispezione degli Alimenti di Origine Animale, Zootecnica), e da un rappresentante degli studenti.

Art. 18

Comitato per la Ricerca

1. Il Consiglio di Dipartimento istituisce al proprio interno un Comitato per la Ricerca cui sono attribuite le seguenti funzioni:
- a) Predisposizione del piano triennale complessivo della ricerca del Dipartimento e fissazione degli obiettivi strategici e operativi, tenuto conto delle risorse finanziarie e delle indicazioni del Comitato Dipartimento-Territorio;
 - b) Coordinamento, promozione della ricerca e reperimento di finanziamenti;
 - c) Monitoraggio delle performance della ricerca;
 - d) Formulazione di proposte motivate di esigenze di personale tecnico di supporto alla ricerca;
 - e) Formulazione di proposte motivate di esigenze di laboratori e assegni di ricerca;
 - f) Coordinamento delle proposte di acquisizione di grandi attrezzature e di realizzazione e gestione di laboratori comuni;
 - g) Gestione e monitoraggio di accordi di collaborazione scientifica per ricerche congiunte con Università, Enti pubblici e privati, fondazioni o associazioni scientifiche;
 - h) Presenta una relazione annuale sulle attività svolte nell'ambito del piano triennale della ricerca, da sottoporre al Consiglio di Dipartimento;
 - i) Altre funzioni assegnate dal Consiglio di Dipartimento.
2. Il Comitato per la Ricerca viene nominato dal Consiglio di Dipartimento, è composto da un referente per ciascuna macroarea concorsuale presente in Dipartimento. Il Comitato per la Ricerca è presieduto e convocato dal Coordinatore, che è il Direttore di Dipartimento o un suo delegato. Il Comitato rimane in carica tre anni.

Art. 19

Referente Assicurazione Qualità e Commissione Gestione Assicurazione Qualità

1. Nell'ambito del sistema di gestione di assicurazione della qualità, presso il Dipartimento è nominato dal Direttore il Referente Assicurazione Qualità (RAQ), il quale coordina la Commissione Gestione Assicurazione Qualità (CGAQ), cui sono attribuite le seguenti funzioni:
- a) Coordina i processi di miglioramento della qualità della ricerca e della didattica e l'accREDITAMENTO del Dipartimento (Sede) e dei suoi corsi di studio (CdS).

- b) Guida il sistema interno di qualità e di vigila che la policy della qualità definita dagli Organi di governo dell'Ateneo, sia adottata secondo le modalità procedurali stabilite dal Presidio della Qualità, con cui si coordina e al quale dà supporto;
 - c) Supporta e coadiuva il Comitato per la Ricerca e la Commissione paritetica docenti-studenti nell'azione di controllo, monitoraggio e raccolta dati a livello di Dipartimento (Sede) e dei suoi corsi di studio (CdS).
2. Il Referente Assicurazione Qualità viene nominato dal Direttore tra i docenti del Consiglio di Dipartimento, resta in carica tre anni e può essere rinominato.
 3. Il Referente Assicurazione Qualità coordina la Commissione Gestione Assicurazione Qualità e garantisce il collegamento tra il Dipartimento, l'Ufficio Qualità e il Presidio di Qualità.
 4. La Commissione Gestione Assicurazione Qualità è composta dal Referente Assicurazione Qualità e da tre docenti e un rappresentante del personale tecnico amministrativo eletti dal Consiglio di Dipartimento.
 5. Al termine di ogni anno accademico il Referente Assicurazione Qualità sottopone al Direttore e al Consiglio di Dipartimento una relazione sull'attività svolta.

Art. 20

Comitato per la Programmazione

1. Il Consiglio di Dipartimento istituisce al proprio interno un Comitato per la Programmazione cui sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a. Elabora un piano strategico complessivo sulle esigenze e sulla dotazione del personale docente e tecnico amministrativo, coerente con gli obiettivi definiti in base alle proprie potenzialità ed alle ricadute nel contesto sociale;
 - b. Propone, in seguito a motivate e specifiche esigenze, l'attivazione delle procedure per il reclutamento di personale docente e tecnico amministrativo di supporto alla didattica e tenuto conto del parere del Comitato per la Ricerca;
 - c. Definizione e razionalizzazione dell'offerta didattica in accordo con gli obiettivi e con le esigenze dei corsi di laurea, dottorato e specializzazione, e con i crediti formativi delle rispettive discipline;
2. Il Comitato per la Programmazione è convocato e presieduto dal Direttore del Dipartimento ed è composta dai Presidenti dei Corsi Laurea attivati presso il Dipartimento, dai Direttori delle Scuole di Specializzazione e dal Direttore della Scuola di Dottorato.
3. Il Comitato per la Programmazione resta in carica per tre anni.

Art. 21

Comitato per l'Internazionalizzazione

1. Presso il Dipartimento è istituito il Comitato per l'Internazionalizzazione che ha il compito di promuovere e coordinare le attività internazionali, con particolare riferimento a:

- a) Coordinamento degli accordi di mobilità internazionale già in essere;
 - b) Promozione, gestione e monitoraggio di nuovi accordi di scambio (docenti e studenti) con Atenei e centri di ricerca stranieri;
 - c) Promozione di corsi di studio e/o master e dottorato congiunti con Università straniere;
 - d) Promozione di percorsi di eccellenza in lingua straniera, anche in collaborazione con Università straniere.
2. Il Comitato per l'Internazionalizzazione opera in coordinamento con i Comitati per la Ricerca e per la Didattica, e con la scuola di Dottorato del Dipartimento.
 3. Il Comitato per l'Internazionalizzazione è composto da 3 docenti, uno studente e dal Manager Didattico con funzioni di segretario verbalizzante.
 4. Il Coordinatore viene nominato dal Direttore tra i docenti del Comitato, resta in carica tre anni e può essere rieletto.
 5. Al termine di ogni anno accademico il Coordinatore sottopone al Consiglio di Dipartimento una relazione sull'attività svolta.

Art. 22

Comitato Dipartimento-Territorio

1. Presso il Dipartimento è istituito il Comitato Dipartimento-Territorio, organo consultivo che esprime pareri non vincolanti sui piani complessivi della ricerca e della didattica elaborati in Dipartimento. I suoi pareri vengono discussi in Consiglio di Dipartimento.
 2. Il Comitato Dipartimento-Territorio è composto:
 - a) dal Direttore di Dipartimento che presiede, dal Direttore della Scuola di Dottorato, dai Direttori delle Scuole di Specializzazione, dai Direttori dell'Ospedale e dell'Azienda Zootecnica, dai Presidenti dei Consigli dei Corsi di Studio, e da un rappresentante degli studenti scelto in seno al Consiglio di Dipartimento;
 - b) da un rappresentante della Regione Autonoma della Sardegna;
 - c) dal Direttore Generale (o un suo delegato) dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna;
 - d) da un rappresentante dell'Agenzia Agris;
 - e) da un rappresentante della Porto Conte Ricerche;
 - f) da un rappresentante della Federazione Regionale degli Ordini dei Medici Veterinari;
 - g) da un rappresentante dell'ATS, Azienda Tutela della Salute regionale;
 - h) da un rappresentante dell'Associazione Regionale Allevatori della Sardegna;
 - i) da un rappresentante ciascuno per altri Enti di formazione superiore e di ricerca scientifica di valenza regionale presenti in Sardegna.
 3. Il Comitato Dipartimento-Territorio dura in carica tre anni e viene rinnovato all'elezione del nuovo Direttore.
-

4. Il Comitato Dipartimento-Territorio è convocato dal Direttore di Dipartimento e si riunisce almeno una volta all'anno.

Art. 23

Comitato E.A.E.V.E.

1. Presso il Dipartimento è istituito il Comitato E.A.E.V.E. che ha il compito di promuovere, coordinare e monitorare le attività legate alla qualità, con particolare riferimento ai parametri dell'EAEVE. In particolare:
 - a) Gestione e monitoraggio dei dati con valutazioni rispetto al mantenimento dei parametri richiesti;
 - b) Promozione delle attività legate alla qualità ed alla ricerca delle nuove modalità didattiche e di valutazione;
 - c) Promozione di percorsi di eccellenza, anche in collaborazione con Università straniere.
2. Il Comitato E.A.E.V.E. opera in coordinamento con la Giunta, i Consigli di Corso di Studio, le Scuole di Specializzazione e di Dottorato e con tutti i Comitati e le Commissioni del Dipartimento nonché con le Commissioni e gli Organi Collegiali di Ateneo.
3. Il Comitato E.A.E.V.E. è composto dal Delegato del Direttore e da 13 docenti (uno per ogni SSD Vet – due per i SSD Agr – 1 per i SSD Bio), uno studente e dal Manager Didattico con funzioni di segretario verbalizzante.
4. Il Coordinatore viene eletto nominato dal Direttore, resta in carica tre anni e può essere rieletto.
5. Al termine di ogni anno accademico il Coordinatore sottopone al Consiglio di Dipartimento una relazione sull'attività svolta.

Art. 24

Ospedale Didattico Veterinario Universitario

1. Al Dipartimento afferisce l'Ospedale Veterinario Didattico Universitario con le seguenti funzioni:
 - a) Erogare l'intera gamma delle prestazioni medico-veterinarie, su specie animali domestiche e non, finalizzate all'attività didattica.
 - b) Consentire agli studenti di svolgere attività pratica e di applicare nella pratica clinica le nozioni teoriche apprese nei corsi sotto la guida di personale con funzione didattica.
 - c) Svolgere attività di aggiornamento scientifico e professionale post lauream nell'ambito delle iniziative promosse dal Dipartimento e dall'Ateneo.
 - d) Svolgere attività di ricerca anche in collaborazione con altre strutture di Ateneo, nazionali e internazionali.
 2. Il suo funzionamento è normato dall'apposito Regolamento dell'Ospedale Veterinario Didattico Universitario, approvato dal Consiglio di Dipartimento.
 3. Il Consiglio di Dipartimento nomina il Comitato di Gestione e, su proposta dello stesso, il Direttore Sanitario e, così come previsto dal Regolamento dell'Ospedale.
-

Art. 25

Azienda Zootecnica Didattica

1. Al Dipartimento afferisce l'Azienda Zootecnica Didattica con le seguenti funzioni:
 - a) Consentire agli studenti di svolgere attività pratica sugli animali domestici e di applicare le nozioni teoriche apprese nei corsi sotto la guida di personale con funzione didattica.
 - b) Svolgere attività di aggiornamento scientifico e professionale post lauream nell'ambito delle iniziative promosse dal Dipartimento e dall'Ateneo.
 - c) Svolgere attività di ricerca anche in collaborazione con altre strutture di Ateneo, nazionali e internazionali.
2. Il suo funzionamento è normato dall'apposito Regolamento dell'Azienda zootecnica Didattica, approvato dal Consiglio di Dipartimento.
3. Il Consiglio di Dipartimento nomina il Direttore zootecnico e il Comitato di Gestione, così come previsto dal Regolamento dell'Azienda.

Art. 26

Consigli dei corsi di studio

1. Presso il Dipartimento sono istituiti i Consigli dei corsi di studio, dei quali fanno parte:
 - a) I docenti che afferiscono al corso, ivi compresi, con voto consultivo, i titolari di insegnamento per affidamento, supplenza e contratti sostitutivi;
 - b) Un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, eletto dalla rispettiva categoria;
 - c) Una rappresentanza degli studenti, pari al 15 per cento dei membri del Consiglio, eletti fra gli studenti iscritti al corso di studio.
2. Il Presidente del Consiglio del corso di studio, eletto fra i docenti di ruolo del corso, convoca e presiede il Consiglio e ne rende esecutive le deliberazioni; sovrintende alle attività del corso di studio e può delegare l'esercizio di proprie funzioni a docenti del corso medesimo; è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente riconfermabile una sola volta.

Art. 27

Scuole

1. Presso il Dipartimento è istituita, organizzata e gestita la Scuola di Dottorato in Scienze Veterinarie.
2. Presso il Dipartimento sono istituite le seguenti Scuole di Specializzazione:
 - a) Ispezione degli Alimenti di Origine animale
 - b) Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche
 - c) Patologia e Clinica degli Animali d'affezione



Art. 28

Strutture di raccordo

1. Per il coordinamento e la razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di istituzione, attivazione o soppressione di corsi di studio, e per la gestione dei servizi comuni che consentano di ottimizzare le risorse, il Dipartimento può promuovere la costituzione di strutture di raccordo, secondo le modalità indicate nello Statuto di Ateneo.
2. Ai medesimi fini, il Dipartimento può altresì aderire a strutture di raccordo già costituite.